

Condizionalità – Atto B 9

Corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari

Dalla preistoria agli inizi del Novecento l'agricoltura si è sviluppata in maniera naturale, con metodi di difesa verso avversità patologiche di varia natura, basate esclusivamente su accorgimenti e metodi di tipo biologico. Dal dopoguerra, con lo sviluppo dell'industria chimica, che ha permesso l'utilizzo di principi chimici a basso costo ed ad alta efficacia, si è assistito ad un uso di fitofarmaci sempre più massiccio e sconsiderato, volto soprattutto all'esaltazione della quantità, che pur contribuendo, nell'immediato, alla risoluzione del problema della produzione, ha prodotto nel tempo gravissimi danni agli agri-ecosistemi presenti. Negli ultimi anni tale fortunatamente si sta affermando una agricoltura eco-sostenibile, volta sempre più all'ottenimento di prodotti agricoli di qualità con tecniche di coltivazione rispettose dell'ambiente e della salute di operatori e consumatori.

Nell'ambito di quest'ultimo obiettivo si colloca La Direttiva 91/414/CEE cui si riferisce l'Atto B9 della Condizionalità. Quest'ultimo rientra tra i 19 Atti previsti dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) della Normativa in oggetto con un campo di applicazione riguardante la Sanità Pubblica, la Salute degli Animali e delle Piante.; contempla una serie di obblighi che mirano a razionalizzare il commercio e l'utilizzo di tutti quei prodotti chimici raggruppati sotto in nome di "fitofarmaci" il cui impiego è rivolto al controllo di patogeni, insetti, acari, erbe infestanti e fitoregolatori della crescita delle piante.

Tale Atto prevede :

- **Obbligo della tenuta di un Registro dei Trattamenti** in cui annotare entro 30 giorni dall'evento, la data, il tipo di prodotto, la quantità impiegata, la coltura, la superficie trattata, l'avversità a cui è rivolto il trattamento e la fase fenologica dalla coltura al momento del trattamento. Sono esentati da tale obbligo le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari per colture destinate all'autoconsumo. Inoltre sono esonerati coloro che detengono già dei registri riconducibili al Registro dei trattamenti, come quelli relativi agli impegni sottoscritti ai sensi della L.R. 25/99 (marchio Agriqualità e misure agroambientali, Mis. 6.2 e 214-A2 del PSR della Regione Toscana) e quelli posseduti dall'aziende aderenti al Reg. CE 2092/91 relativi all'Agricoltura Biologica. Tali registri dovrebbero, comunque, essere integrati con le date relative alle fasi fenologiche (semina e/o trapianto, fioritura, raccolta) di cui sono mancanti;
- **Obbligo della detenzione di un valido "Patentino" rilasciato dalla Provincia competente, per l'acquisto ed utilizzo di prodotti molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn)** con la conservazione per almeno un anno delle relative fatture di acquisto di tali prodotti, allegate al registro di cui sopra
- **Obbligo di utilizzare i fitofarmaci nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'etichetta** (tempi di sicurezza, di rientro, dosi di impiego, coltura per la quale è stato registrato, ecc.);
- **Obbligo di conservare i fitofarmaci in locali idonei o armadietti** chiusi a chiave arieggiati ed opportunamente segnalati con cartelli di rischio.
- **Obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuali** previsti per evitare il contatto della soluzione antiparassitaria con le vie respiratorie o digestive o con la pelle.

Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti (Pac e Misure Agroambientali) è tenuto a rispetto delle prescrizioni contenute nell'Atto in questione al fine di non incorrere in pesanti sanzioni che possono andare da una semplice decurtazione dei premi percepiti fino a denunce di tipo penale, per i casi più gravi.

Per informazioni: